

VEN. CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA
DI S. MARIA ALL'ANTELLA

REGOLAMENTO
DEL CIMITERO MONUMENTALE

Dal 01 gennaio 2014

* * *

Cap. I
Disposizioni generali

Art. 1

Il Cimitero Monumentale è stato istituito dalla Confraternita della Misericordia di S. Maria all'Antella nel 1856 nell'ambito dei suoi fini istituzionali, per esercitare le opere di misericordia secondo l'insegnamento del Vangelo, per favorire il ricordo e l'onoranza dei defunti in conformità alla fede cristiana, per consentire la preghiera e il suffragio da parte dei familiari e dei fedeli.

Le norme del presente regolamento hanno lo scopo di conseguire tali finalità nel rispetto delle leggi e dei diritti di ognuno.

Art. 2

Qualunque disposizione, concessione, autorizzazione o deroga concernente il presente regolamento è emanata dalla Confraternita, per mezzo del Provveditore. Eventuali istanze o reclami devono essere indirizzati alla Confraternita.

Il Custode ha il compito di sorvegliare e controllare l'accesso al Cimitero e le operazioni che vi si svolgono; a tale scopo può impartire le opportune prescrizioni e adottare disposizioni d'urgenza che risultino necessarie.

Ogni pagamento va eseguito mediante bonifico bancario o versamento in conto corrente postale; negli orari in cui tali uffici sono chiusi, può essere effettuato mediante assegno non trasferibile nelle mani del Custode, che è abilitato a rilasciare quietanza.

Art. 3

La sepoltura nel Cimitero può avvenire per inumazione o per tumulazione.

L'inumazione avviene nelle sepolture a sterro; la tumulazione nelle sepolture distinte. Queste ultime si distinguono in: a) loculi ordinari areati o non areati; b) sepolture familiari areate o non areate; c) ossari o cinerari.



Art. 4

La sepoltura nel Cimitero viene accordata su richiesta di un familiare del defunto o di altra persona avente diritto a prendere decisioni in proposito.

Il richiedente si assume in proprio le spese e gli obblighi derivanti dall'ammissione, indipendentemente dalla sua relazione con il defunto, ed è tenuto a osservare il presente regolamento, ed in genere le normative interne ed esterne applicabili al Cimitero.

Nella domanda deve essere indicato il recapito a cui indirizzare comunicazioni, richieste o informazioni. Ogni variazione del recapito dovrà essere comunicata per scritto, con riferimento agli estremi della sepoltura; in mancanza di ciò, ogni comunicazione sarà validamente fatta al recapito originario, indipendentemente dal tempo trascorso. In caso di irreperibilità, le comunicazioni verranno effettuate mediante affissione presso l'ufficio del Custode ed all'ingresso del Cimitero.

Art. 5

In ogni caso, chi viene sepolto nel Cimitero, se non precedentemente iscritto quale confratello, deve essere ascritto "post mortem" alla Confraternita, secondo le norme istituzionali della stessa.

Art. 6

Agli effetti del presente regolamento, sono parificati ai confratelli i religiosi appartenenti a comunità regolarmente istituite ai fini canonici, alle quali il Magistrato abbia esteso tale beneficio.

Cap. II Inumazioni

Art. 7

L'inumazione nelle sepolture a sterro è concessa ai residenti o nati nella parrocchia S. Maria all'Antella, o ad altre categorie di persone che vengano stabilite dal Magistrato per particolari ragioni.

Art. 8

La sepoltura a sterro viene mantenuta per dieci anni. Il Magistrato, con apposita delibera, può prevedere la possibilità di accogliere nelle sepolture a sterro anche defunti diversi da quelli indicati nell'art.7, o di mantenere le salme inumate per durate superiori. Con la stessa delibera sono stabilite le condizioni temporali ed economiche alle quali può essere accordata l'inumazione in tali ulteriori casi.

Sulle sepolture a sterro è consentita la collocazione di una croce, o di altro monumento uniforme per tutti, secondo le disposizioni del Magistrato ed il cui costo sarà da corrispondere direttamente alla ditta fornitrice.



Cap. III Tumulazioni

Art. 9

Tutte le sepolture sono accordate in base a concessione.

La concessione è rilasciata ai confratelli che ne facciano richiesta, secondo il presente regolamento.

Il Magistrato può consentire il rilascio di concessione per la sepoltura di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze verso la Confraternita o verso la popolazione.

La Confraternita avrà facoltà di riservare un certo numero di loculi ai residenti nella frazione di Antella.

Tutte le concessioni sono di natura temporanea. Alla scadenza la Misericordia torna automaticamente nella piena disponibilità della sepoltura e di ogni accessorio, con le cautele di cui agli articoli successivi. Lo stesso accadrà in caso di decadenza per una delle ragioni di cui agli articoli successivi.

Art. 10

La concessione comporta esclusivamente il diritto di utilizzare la sepoltura nei limiti della normativa vigente e del presente regolamento, senza trasferire la proprietà né altro diritto reale sulla stessa.

Art. 11

a) Tumulazione in loculi stagni

La concessione ha la durata minima di trenta anni e massima di novanta anni dalla sua utilizzazione effettiva.

Nel caso di loculi binati (cioè loculi adiacenti dati in concessione con un unico atto) la durata è protratta fino al compimento del termine stabilito a partire dall'occupazione del secondo loculo.


Al termine della suddetta durata, il concessionario potrà chiedere la proroga fino a concorrenza del termine massimo di cui sopra, a fronte del pagamento del canone supplementare che sarà stabilito a norma dell'art.14. La richiesta di proroga dovrà essere presentata dal concessionario o da un suo successore o familiare prima della scadenza del termine originario.

In tale tipologia di sepoltura è possibile inserire oltre alla salma del concessionario ulteriori resti e/o ceneri di aventi diritto, per un tempo non superiore alla durata della concessione e corrispondendo gli oneri previsti dal Magistrato ;

b) Tumulazione in loculi areati

I loculi areati sono destinati ad accogliere feretri non zincati, e sono dotati di apposito filtro idoneo a consentire l'areazione naturale all'interno favorendo il processo di sublimazione.

La concessione di tali loculi ha la durata minima di dieci anni e massima di trenta anni, salva proroga nei modi di cui sopra.



Art. 12

La concessione decadrà nel caso che il sepolcro non sia utilizzato entro un anno dalla morte del concessionario, a meno che gli aventi diritto non dichiarino per scritto di volerlo utilizzare per altro defunto in conformità al presente regolamento. In seguito alla decadenza la Confraternita restituirà agli eredi il 50% del canone vigente per concessioni simili (in ogni caso nella versione con durata minima), detratte le spese per ripristinare l'utilizzabilità del loculo, purchè gli eredi ne facciano richiesta entro cinque anni.

La concessione decadrà anche nel caso di estumulazione del defunto prima del compimento del termine. Qualora il defunto venga traslato in altra sepoltura del medesimo Cimitero, il canone pagato sarà conteggiato agli effetti dell'importo da pagare per la nuova sepoltura, con esclusione del rimborso dell'eventuale maggior valore della sepoltura rilasciata. Qualora la traslazione avvenga fuori del Cimitero, non sarà dovuta nessuna restituzione.

Art. 13

Gli importi dei canoni di concessione sono determinati dal Magistrato, tenuto conto di tutti i costi che la Confraternita sostiene e sosterrà per realizzare, mantenere, riparare, custodire il Cimitero, nonché dei costi amministrativi, finanziari e generali della Confraternita, che persegue esclusivamente finalità di beneficenza e assistenza e comunque di interesse pubblico.


I canoni sono distinti a seconda delle categorie, delle dimensioni e dell'ubicazione delle sepolture, nonché della durata della concessione. Il Magistrato redigerà una tabella in cui siano specificate le misure dei canoni dovuti nelle diverse ipotesi di concessione, che dovrà essere facilmente consultabile.

Il canone dovrà essere interamente versato prima dell'utilizzazione della sepoltura, salva rateizzazione concessa dal Provveditore. Nel caso che i pagamenti rateizzati o dilazionati non vengano regolarmente adempiuti, malgrado diffida scritta, il Provveditore potrà ridurre la durata della concessione in modo da far corrispondere la durata ai pagamenti, oppure pronunziare la decadenza, con le conseguenze previste per tali casi. Le relative decisioni saranno comunicate per scritto agli aventi diritto.

Al momento dell'utilizzazione della sepoltura dovranno inoltre essere corrisposti i rimborsi delle spese di muratura, di arredo, ed altre eventuali, secondo le tariffe vigenti a quella data, approvate dal Magistrato e rese facilmente consultabili. Gli arredi sono forniti dalla Confraternita salvo i casi in cui sia consentita la sostituzione con altri ornamenti acquistati direttamente dal concessionario.

Art. 14

I fratelli attivi della Confraternita, i parrocchiani di S. Maria all'Antella, le persone nate nel territorio della stessa, i residenti nel Comune di Bagno a Ripoli, avranno diritto a riduzioni dei canoni, nella misura che sarà stabilita dal Magistrato.



Art. 15

La sepoltura oggetto di concessione può essere occupata dalla salma del concessionario, o dal coniuge, ascendente, discendente o fratello dello stesso, oppure dalla persona indicata dal concessionario nella domanda di concessione; salvo che, per circostanze eccezionali, la Confraternita non autorizzi l'utilizzazione del loculo per altri defunti.

Nel caso che il concessionario muoia senza occupare la sepoltura, nella concessione può subentrare uno degli eredi che sia iscritto alla Confraternita purchè ne venga fatta richiesta entro un anno dalla morte del concessionario originario.

Art. 16

E' vietata la cessione a qualunque titolo della concessione, oppure del diritto di uso della sepoltura.

Nel caso che il concessionario rinunci alla concessione, potrà ottenere la restituzione della metà del canone vigente al momento della rinuncia per concessioni uguali o similari, comunque nella versione con durata minima.

Art. 17

Alla scadenza del termine della concessione, la salma verrà esumata o estumulata nel rispetto del Regolamento di Polizia Mortuaria.

I resti mortali verranno deposti, a cura della Confraternita, nell'ossario comune, a meno che i familiari non chiedano di raccogliarli in apposito loculo o ossario particolare, assumendosene le spese a norma del cap. VI.

La Confraternita provvederà ad avvisare i familiari in quanto possibile. In caso di irreperibilità, i resti mortali saranno tenuti a disposizione dei familiari per tre mesi, prima di essere deposti nell'ossario comune.

Tuttavia i familiari potranno chiedere di depositare i resti mortali in un loculo già occupato di cui abbiano la disponibilità, purchè vi sia lo spazio necessario; ferma restando la durata originaria della concessione di tale loculo e corrispondendo gli oneri previsti dal Magistrato.


Art. 18

La tumulazione, e il mantenimento delle sepoltura, sono in ogni caso subordinati all'applicazione della normativa vigente. La Confraternita non sarà tenuta a indennizzi di sorta nel caso che sopravvengano limitazioni di legge o di regolamento all'uso della sepoltura data in concessione.

Art. 19

E' fatta salva la facoltà della Confraternita di apportare modifiche, interne o esterne, alle strutture cimiteriali, nel rispetto della normativa vigente.

Nel caso che necessità di manutenzione o di trasformazione richiedessero lo spostamento temporaneo o definitivo, la Confraternita - previo avviso ai familiari - metterà a disposizione una sistemazione provvisoria, nel primo caso, o una sepoltura delle medesime caratteristiche, in caso di spostamento definitivo. Nessun ulteriore onere sarà a carico della Confraternita.



Cap. IV Epigrafi e ricordi funebri

Art. 20

I loculi verranno forniti muniti di lapide in marmo.

Per le zone del Cimitero in cui è prescritto un arredo uniforme, verranno forniti anche gli altri arredi obbligatori, previo pagamento del relativo costo.

Sui loculi potranno essere apposte epigrafi ed altri ornamenti previa autorizzazione della Confraternita. Non potranno essere approvate espressioni o immagini non consone con la finalità e lo stile del Cimitero.

L'epigrafe dovrà contenere almeno il nome e cognome, data di nascita e di morte.

Art. 21

La sistemazione delle opere diverse dalla semplice lapide, in quanto consentito dalle prescrizioni relative alle varie zone del Cimitero, sarà a carico del concessionario, il quale sarà responsabile della conduzione dei lavori negli orari e secondo le modalità stabiliti dalla Confraternita.

Art. 22

La manutenzione e la sorveglianza dello stato delle lapidi e degli arredi è a carico esclusivo del concessionario, che sarà tenuto a provvedere tutte le volte che il suddetto stato contrasti con il decoro del Cimitero o con la sicurezza.

La Confraternita non si assume nessuna responsabilità in proposito, né verso i concessionari, né verso terzi.

In caso di danni derivanti da difettosa sorveglianza o manutenzione, il concessionario e suoi aventi causa saranno responsabili direttamente nei confronti dei danneggiati, ed obbligati a rilevare indenne la Confraternita da pretese di terzi, o da qualunque pregiudizio o spesa.

Art. 23


La possibilità di collocare ornamenti, fiori o apparecchi d'illuminazione è limitata allo spazio proprio della sepoltura, senza possibilità di invadere i pavimenti di cappelle o gallerie, o lo spazio delle sepolture adiacenti.

Gli oggetti collocati fuori dei suddetti limiti saranno rimossi senza necessità di preavviso.

Cap. V Sepolture familiari

Art. 24

Le sepolture familiari si distinguono in: a) cappelle gentilizie; b) sepolcreti a giardino; c) monumenti.



Dette sepolture possono essere date in concessione a singole persone o collettivamente ai membri di una o più famiglie. In ogni caso, esse sono destinate ad accogliere salme degli appartenenti a una o più famiglie, o di persone aventi con la famiglia particolari rapporti di consuetudine o d'affetto.

I criteri di ammissione delle salme dovranno essere specificati nella domanda di concessione. In difetto, la Confraternita si riserva di limitare l'ammissione ai coniugi, ascendenti, discendenti e fratelli del concessionario o dei concessionari, e di valutare se sussistano giustificati motivi per l'ammissione di salme di persone diverse.

Art. 25

In caso di pluralità di concessionari, o di morte dell'unico concessionario originario, gli aventi diritto dovranno nominare un unico rappresentante nei rapporti con la Confraternita. In mancanza di ciò, la Confraternita riconoscerà il diritto di rappresentare tutti gli altri a chi, con dichiarazione sottoscritta davanti al rappresentante della Confraternita o davanti a pubblico ufficiale, affermerà di avere tale potere e solleverà la Confraternita da ogni responsabilità nei confronti di chiunque vantasse diritti.

In caso di controversia circa le persone aventi diritto alla sepoltura o a quelle aventi il potere di decidere in proposito, la Confraternita non ammetterà alla sepoltura nessuna salma fino alla soluzione di tale controversia, senza che nessuno possa pretendere indennizzi per la mancata utilizzazione delle sepolture.

Art. 26

La concessione per le sepolture familiari è accordata per una durata minima di cinquanta anni e massima di novantanove anni. Alla scadenza potrà essere rinnovata contro pagamento del nuovo canone.


Art. 27

Il canone per le sepolture familiari viene determinato dal magistrato in ragione della categoria, delle dimensioni, e del numero delle sepolture in esse contenute.


Nel caso che vi sia ulteriore capienza, potrà essere successivamente concesso di aumentare il numero delle sepolture, previo pagamento di un canone supplementare calcolato in proporzione, oppure di collocarvi urne cinerarie o cassette di resti mortali, con corresponsione dei canoni stabiliti per i casi di cui al cap. VI.

Art. 28

Le cappelle gentilizie sono costruite dalla Confraternita, e sono date in concessione già rifinite, a meno che il concessionario chieda che gli sia consegnata allo stato di muratura grezza. In ogni caso la rifinitura o l'introduzione di varianti esterne dovranno essere espressamente autorizzate dal Provveditore, e non potranno contrastare con l'aspetto complessivo del Cimitero.



Resta comunque a carico del concessionario di provvedere alla pavimentazione, alla decorazione interna, alla realizzazione delle tombe, alla chiusura dell'accesso mediante cancello o battente. Decorso un anno dalla concessione senza che tali opere siano state eseguite, la concessione decadrà, con restituzione del canone pagato detratto il 20% del canone totale.



Art. 29

I sepolcreti a giardino e i monumenti familiari sono forniti completi, ma possono essere rifiniti esternamente a richiesta dei concessionari, previa approvazione del progetto da parte della Confraternita e previo conseguimento delle autorizzazioni delle amministrazioni competenti, se ed in quanto occorrenti. I lavori saranno eseguiti a cura della Confraternita ed a totali spese del concessionario.

L'atto di concessione potrà contenere particolari prescrizioni o indicazioni.

Art. 30

I concessionari hanno l'obbligo di provvedere alla sorveglianza e alla manutenzione delle sepolture familiari. Nel caso di cui all'articolo precedente, tale obbligo si estende a tutte le parti esterne del manufatto, con conseguente obbligo di evitare e risarcire qualunque danno ai terzi. In caso di inadempienza, la Confraternita potrà intervenire in sostituzione dei concessionari, con obbligo di questi ultimi di rimborsarla entro sessanta giorni.

Nell'ipotesi di gravi carenze nell'osservanza dei suddetti obblighi, malgrado diffida scritta comunicata nei modi di cui al presente regolamento con congruo preavviso, la concessione decadrà.

Art. 31

I concessionari provvederanno liberamente all'arredo interno delle cappelle ed alla loro utilizzazione come luogo di culto e di preghiera, nei limiti delle esigenze del Cimitero ed in conformità alle normative civili ed ecclesiastiche.

La Confraternita non si assume alcuna responsabilità per la custodia di quanto contenuto all'interno delle cappelle, o per l'integrità di ornamenti esterni.

Art. 32

Per quanto non stabilito negli articoli precedenti, si applicano alle sepolture familiari le disposizioni comuni per le tumulazioni, in quanto compatibili con le particolari caratteristiche di esse.

Nel caso di cessazione o decadenza della concessione, per qualunque motivo, la Confraternita provvederà, senza necessità di preavviso, a trasferire le salme che ancora si trovassero tumulate nella sepoltura familiare, depositandole in altro loculo se ciò sia stato previsto nell'atto di concessione, o, in mancanza, secondo le previsioni comuni agli altri tipi di tumulazione.

Gli aventi diritto potranno asportare il contenuto delle cappelle o gli ornamenti rimuovibili senza danno per le strutture, entro trenta giorni dalla data della cessazione o decadenza.



Cap. VI Ossari e urne cinerarie

Art. 33

Per accogliere cassette contenenti resti mortali, o urne cinerarie, sono previsti loculi di piccole dimensioni regolati dal presente capitolo.

Possono essere singoli, doppi o multipli.

In detti loculi sono ammessi i resti mortali di defunti già inumati o tumulati nel Cimitero, oppure - su concessione rilasciata a confratelli a norma del cap. III - di defunti cremati o provenienti da altri cimiteri.

Art. 34

La concessione dei piccoli loculi di cui all'articolo precedente ha la durata minima di trenta e massima di novantanove anni a partire dalla data di effettiva utilizzazione, salvo rinnovo.

Art. 35

La concessione è soggetta a canone, che viene determinato dal Magistrato.

Art. 36

Per quanto non disposto nel presente capitolo, si applicano le norme del cap. III, in quanto compatibili con le caratteristiche di questo tipo di sepolture.

Cap. VII Norme di comportamento

Art. 37

L'accesso al Cimitero è consentito a chiunque per la visita e la cura dei sepolcri, per l'onoranza dei defunti, per la preghiera o il raccoglimento, nei limiti degli orari stabiliti dalla Confraternita.

Il Custode potrà derogare da tali orari, o limitare l'accesso e la circolazione nel Cimitero, in casi di particolari ricorrenze, di affollamento, di lavori in corso, nonchè allontanare persone che si rechino nel Cimitero per fini diversi di quelli indicati nel precedente capoverso.

L'introduzione di macchine o attrezzature è sempre subordinata all'autorizzazione del Custode.

Art. 38

Tutti gli utenti e visitatori devono tenere un comportamento consono alla reverenza verso i defunti, al rispetto per il raccoglimento degli altri, al decoro del luogo, ai principi cristiani a cui la Confraternita s'ispira.

E' vietato in particolare:

- camminare fuori dei vialetti o danneggiare le piante o le aiuole;
- introdurre animali, cicli o motocicli etc..;
- fumare, fotografare, usare apparecchi video-sonori;
- offrire servizi o oggetti in vendita, fare questue o raccolte, all'interno o all'ingresso.

L'accesso a scopo di studio, di documentazione o di turismo sarà regolato dal Magistrato anche con apposite convenzioni da stipulare col Comune di Bagno a Ripoli o con altri enti, anche in deroga alle disposizioni di cui sopra.



Art. 39

La cura e la manutenzione delle sepolture deve avvenire nel rispetto delle esigenze di cui al precedente articolo.

Qualora siano necessari lavori di manutenzione, se ne deve dare avviso al Custode. Gli orari e le modalità dei lavori da eseguire nel Cimitero, anche per conto dei concessionari, possono essere in qualunque momento regolamentati o limitati per renderli compatibili con le esigenze stesse. Non è consentito procedere nei lavori nei giorni festivi.

In caso di particolare urgenza, il Custode può fare interrompere i lavori per il tempo necessario, avvertendo in quanto possibile il responsabile.

Art. 40

Nella cura delle sepolture ci si deve attenere alle istruzioni e raccomandazioni date volta per volta, e rese note mediante affissione, allo scopo di assicurare la pulizia ed il decoro del Cimitero, di evitare danni o limitazioni per le altre sepolture, di garantire i diritti di tutti gli utenti.

Nel caso che la Confraternita metta a disposizione attrezzature per la cura delle tombe, gli utenti devono servirsene senza introdurre attrezzature proprie.

Art. 41

Tutti gli utenti devono circolare nei vari spazi del Cimitero usando la diligenza necessaria, e tenendo conto della effettiva situazione dei luoghi e dello stato delle opere monumentali.

Tutte le volte che si usano scale o altre apparecchiature, anche se messe a disposizione del pubblico dalla Confraternita, ci si deve accertare che esse siano correttamente posizionate, che non siano state manomesse, e che il loro uso sia compatibile con le proprie condizioni fisiche.

La Confraternita non è responsabile di danni dipendenti dall'inosservanza del regolamento o di specifiche prescrizioni, da disattenzione, da imperizia o da manovre improprie del danneggiato, nonchè da qualunque comportamento o omissione di terzi, compresi altri utenti, concessionari, o esecutori di lavori o di servizi per conto di privati.

L'accesso di bambini o di persone con menomate capacità fisiche è subordinato alla presenza di accompagnatori in grado di controllarne gli spostamenti ed evitare rischi o altri inconvenienti.

Cap. VIII

Norme finali

Art. 42

Il Presente regolamento entra in vigore con il 1° gennaio 2000. Esso si applica anche alle sepolture assegnate in concessione o in proprietà prima della sua entrata in vigore, salvi i diritti acquisiti a norma della precedente disciplina. Pertanto la riutilizzazione di loculi precedentemente occupati può essere concessa solo per la durata di cui all'art.11, anche se l'originaria concessione era per una durata maggiore o in perpetuo.

Art. 43

I loculi (ordinari o di altro tipo) già occupati, ma divenuti non conformi alla nuova disciplina del Regolamento di Polizia Mortuaria per mancanza di accesso diretto o per altra ragione, non possono formare oggetto di nuova concessione per essere ulteriormente utilizzati.

Art. 44

Nel caso che, in circostanze straordinarie, vengano rilasciate concessioni per sepolture di tipo diverso da quelle previste nel presente regolamento, il Magistrato impartirà le relative prescrizioni circa la realizzazione, l'uso, la durata e il canone.

Art. 45

Copia del presente regolamento deve rimanere a disposizione del pubblico presso l'ufficio del Custode e presso la sede della Confraternita.

Chiunque chieda una concessione cimiteriale o un simile provvedimento deve prendere visione del regolamento e dichiarare di accettarlo in ogni sua parte.

Art.46

Rimangono salve le concessioni di maggior durata, rilasciate prima della suddetta data, ed i canoni relativi.

